Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3621

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO e MAZZUCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2012

Modifica dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e superiore alla prima

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla volontà di introdurre nuove norme per l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e superiore alla prima nei poligoni, in particolare per i tiri a segno, che vede oggi l'Unione italiana tiro a segno (UTIS) nelle due vesti di gestore degli impianti e nel medesimo tempo anche controllore degli stessi. Tali riflessioni sono frutto anche di un ampio dibattito tra le associazioni e comitati di cittadini, tra cui Legambiente. È del tutto evidente che il controllato non può essere anche controllore, quindi si intende introdurre, con il presente disegno di legge, un controllo da parte di un organo di polizia che sia all'esterno dell'organizzazione militare.

Si vuole introdurre anche una modalità di controllo legata alla lotta all'inquinamento ambientale prodotto da queste strutture. Un controllo sulla sicurezza che in questi siti sembra sia violata, sia al'interno delle strutture sia verso le esterno.

Inoltre si ridefinisce la responsabilità civile e penale nel caso in cui queste nuove regole non venissero rispettate. Definendo, in tal modo, sia il responsabile sia le pene relative.

Infine, con l'articolo 2, si prevede l'adozione di un regolamento sul controllo acustico per l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima e superiore alla prima categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nuove norme per l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e superiore alla prima)

1. La lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 62 testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è sostituita dalla seguente:

«*e)* la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa è regolato dall'Unione italiana tiro a segno d'intesa con il Ministero della difesa, Nel caso degli impianti e dei poligoni, definiti per le loro caratteristiche "tiro chiuse a cielo aperto" o "aperti", per le armi di categoria superiore alla prima il Ministero della difesa può esercitare le sue prerogative di controllo anche attraverso l'impiego del Corpo forestale dello Stato».

Art. 2.

(Regolamento per l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e superiore alla prima)

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con il quadro normativo italiano e dell'Unione europea

vigenti, adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto alla tutela acustica delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe agli impianti, e poligoni definiti per le loro caratteristiche «tiro chiuse a cielo aperto» o «aperti», per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e superiore alla prima, che individua e intervenga sui seguenti obiettivi strategici:

a) introduzione di procedure specifiche di misura dell'inquinamento acustico, di tipologia impulsiva legata all'utilizzo di armi da fuoco.

b) introduzioni di procedure di controllo e abbattimento dell'inquinamento acustico ai sensi della normativa italiana e dell'Unione europea vigenti e nel rispetto delle nuove modalità di misura, prodotto dalle attività di esercizio degli impianti e dei poligoni di cui all'articolo 62 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare attenzione all'inquinamento acustico da fonti impulsive.

c) introduzione di procedure di controllo periodico, non superiore a sei mesi e comunque almeno tre volte l'anno, dell'inquinamento ambientale, con particolare attenzione all'inquinamento acustico, del terreno, e dell'aria, prodotto dalle attività di esercizio degli impianti e dei poligoni, di cui all'articolo 62 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Successivamente alla data di adozione del regolamento, e comunque non oltre un mese, il Governo trasmette alle Camere lo schema del regolamento di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-scienti-

fico-sanitario-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento, indicando. specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi, di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere comunque emanato. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione dello schema del regolamento comporta la decadenza dall'emanazione del regolamento.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00